



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEI VEICOLI COMUNALI

ARTICOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione, impiego ed uso degli automezzi di proprietà comunale da parte degli appartenenti all'Ente e per coloro che sulla base di particolari rapporti lavoro (collaborazioni, incarichi, convenzioni etc..) fanno uso dei veicoli dell'Amministrazione; lo stesso dovrà essere scrupolosamente osservato.

ARTICOLO 2

NORME GENERALI PER L'USO DEI VEICOLI COMUNALI

- 1) I mezzi comunali devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio o rappresentanza.

Gli stessi sono guidati di norma da dipendenti comunali con figura professionale di autista o da altro personale non autista o con contratto o personale ASU, purchè in forza all'ente ed in caso di necessità dovuta anche alla indisponibilità momentanea di personale dipendente dal sindaco dagli assessori dai funzionari e impiegati dell'ente che dovranno naturalmente essere in possesso delle necessarie abilitazioni alla guida dell'automezzo;

- 2) Il trasporto di terzi è consentito quando sussistano comprovate esigenze di servizio o di obblighi di legge o morali (soccorso vittime di incidenti stradali o bisognose d'aiuto etc..)
- 3) Premesso l'obbligo dell'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e della prudente condotta di guida, il personale a cui è affidato il mezzo è tenuto alla diligente cura di esso ed alla scrupolosa osservanza di quanto disposto in materia dal Comune;
- 4) I mezzi comunali, terminato il loro utilizzo, devono essere posteggiati nell'apposita autorimessa o in aree predisposte dal Comune;

- 5) Quando i mezzi comunali, per comprovati motivi di servizio o di rappresentanza, si trovano fuori dal territorio comunale devono essere gestiti e custoditi con massima diligenza.
- 6) L'autovettura di rappresentanza assegnata al Sindaco può essere utilizzata per gli spostamenti dalla sede municipale ad altri luoghi e viceversa, per assicurare la presenza per fini connessi alla carica di Sindaco. Previa autorizzazione del Sindaco anche verbale l'utilizzo della stessa autovettura è consentito anche agli assessori per l'esercizio delle funzioni inerenti allo svolgimento del loro mandato, ai responsabili di servizio dell'Ente e al Segretario Comunale. E' adibita ad autovettura di rappresentanza l'automobile di maggior prestigio e cilindrata la quale viene gestita dall'ufficio di staff del Sindaco o in alternativa ove questo impedito, dall'Ufficio di Polizia Municipale nella persona del responsabile.

ARTICOLO 3

LIBRETTO DI MACCHINA

1. Ogni veicolo è dotato di un libretto di macchina che contiene tutti gli elementi necessari alla sua identificazione;
2. Ogni volta che un appartenente all'Ente utilizza un veicolo di proprietà comunale deve diligentemente compilare il corrispondente libretto e/o foglio di marcia giornaliero;
3. Tutti i libretti dei veicoli e/o fogli di marcia giornalieri devono essere conservati in un locale ritenuto idoneo e di facile accesso per chi deve utilizzare i veicoli.
4. Su tale libretto saranno annotate tutte le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie nonché lo scadenziario relativo a tassa di circolazione, assicurazione, revisione del veicolo, etc..
5. L'ufficio tecnico comunale è incaricato della tenuta di copia dei libretti di macchina e dei documenti relativi ad ogni singolo mezzo, nonché alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la regolare circolazione dei mezzi e per la manutenzione degli stessi sia ordinaria che straordinaria.

ARTICOLO 4

CODICE DELLA STRADA

1. Tutti i conducenti dei veicoli dell'Amministrazione Comunale, fatta eccezione degli appartenenti alla Polizia Municipale nell'assolvimento di urgenti compiti d'istituto, sono tenuti ad osservare le norme contenute nel D.L.gs. N. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) nonché le normative speciali in tema di trasporto. Le violazioni saranno ad esclusivo carico del trasgressore.

ARTICOLO 5

CONTRASSEGNI DI RICONOSCIMENTO

Tutti gli automezzi debbono riportare applicato ben in vista il nome del Comune ed eventualmente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e stemma comunale.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEL CONDUCENTE

1. Chiunque conduce i veicoli dell'Amministrazione è responsabile del veicolo affidato e pertanto ha l'obbligo di utilizzarli, gestirlo e custodirlo con diligenza e responsabilità.
2. Al termine dell'utilizzo del mezzo il conducente deve:
 - Effettuare rifornimento di carburante;
 - Compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il registro di macchina;
 - Segnalare eventuali anomalie o incidenti occorsi al responsabile dell'ufficio per la successiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - Ricoverare il veicolo presso l'autorimessa comunale o in aree all'uopo predisposto;

ARTICOLO 7

DIVIETI

1. E' vietato concedere in uso gli automezzi di proprietà comunale a soggetti non istituzionali e/o privati se non in presenza di particolari necessità ed esigenze. Il provvedimento di concessione che sarà sempre successivo sempre ad un atto di indirizzo politico, dovrà essere formalizzato attraverso la stesura di una convenzione di utilizzo. Durante il periodo di cessione tutti gli oneri di funzionamento del veicolo (assicurazione, tassa di possesso, carburante, manutenzioni ordinarie o straordinarie etc...) saranno a carico del soggetto utilizzatore.
2. E' vietato altresì il su detti mezzi di terzi, salvo i casi previsti di cui all'art. 2 del comma due del presente regolamento.

ARTICOLO 8

USO MEZZO PROPRIO

L'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti è autorizzato dal responsabile della rispettiva area di appartenenza, per particolari esigenze e in caso di indisponibilità temporanea dei mezzi dell'ente, previa dichiarazione del dipendente circa l'eventuale richiesta di liquidazione delle indennità previste dalle norme vigenti. Nella stessa dichiarazione l'Amministrazione dovrà essere sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati per imperizia o negligenza del dipendente stesso.

ARTICOLO 9

ACQUISTO DEI VEICOLI

L'acquisto dei veicoli viene effettuato a richiesta dei vari settori su motivate necessità compatibilmente con le risorse economiche dell'Ente, ricorrendo per la scelta e le modalità, alle usuali forme di acquisto disciplinate dalle leggi o dai regolamenti comunali vigenti.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione prevista dalla legge.